



# CITTA' DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

**DIRIGENZA AREA 2**  
Segreteria Comando

## ORDINANZA N. 95

**OGGETTO:** DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19

### IL SINDACO

#### VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da covid 19;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19*”;
- per quanto ancora applicabile il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge n. 13/2020;

#### RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020, che sarà efficace a fare data dal 4 Maggio 2020 e fino al 17 Maggio p.v., salvo proroghe, rivolto a dettare disposizioni attuative dei Decreti Legge richiamati sopra;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n.ri da 1 a 22, tutte del 2020, inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

RICHIAMATE altresì le precedenti Ordinanze del Sindaco n.ri 72, 86 e 88 del 2020, anch'esse improntate alla salvaguardia della salute pubblica in relazione all'emergenza Covid 19;

TENUTO CONTO dell'obiettivo tracciato dal complesso dispositivo sin qui riassunto, consistente nella modulazione sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da covid 19;

CONSIDERATO in particolare che il combinato disposto normativo - come anche interpretati dalle Autorità emittenti alla luce della pratica applicazione - si pone come obiettivo di limitare spostamenti non necessario di persone, se non rivolto al soddisfacimento di primarie esigenze di vita, e comunque da intendersi ridotto al minimo indispensabile, obiettivo perseguito anche attraverso la sospensione delle attività lavorative non funzionali ad affrontare l'emergenza sanitaria in atto;

CHE - per quanto ancora in gran parte incerte le dinamiche di circolazione e pervasività del virus fra la popolazione umana - è a questo punto dimostrata la trasmissibilità per via respiratoria e un'elevata capacità di contagio, circostanza che appare tanto più confermata nell'ambito di spazi ristretti e poco areati;

VALUTATO che per soddisfare compiutamente l'obiettivo traguardato dal Legislatore, cui per pacifica interpretazione sono chiamate a concorrere anche le Amministrazioni Comunali, in primis attraverso l'impiego mirato della Polizia Municipale, è necessario integrare il perimetro dispositivo vigente attraverso la previsione di puntuali regole di

Via Pertica, 29 – Tel. 019.689011 – Fax 019.680135 – Codice Fiscale e Partita IVA: 00318330099

[www.comunefinaleligure.it](http://www.comunefinaleligure.it) – e-mail: [protocollo@comunefinaleligure.it](mailto:protocollo@comunefinaleligure.it)

comportamento, ragionate sulla realtà socio economica del Comune;

CHE la chiusura di molti punti di approvvigionamento, anche fra quelli autorizzati ad operare ai sensi della normativa richiamata in premessa, orienta la clientela verso quegli esercizi che continuano l'attività, suggerendo l'adozione di specifiche misure di protezione dal contagio a tutela dei titolari e dipendenti dei punti vendita, ma in definitiva anche di tutti i consumatori;

CHE la stagione primaverile e la prossima sequenza di giornate festive potrebbe indurre un rilassamento della volontà di aderire al prorogato regime vincolistico, circostanza che, ove confermata, renderebbe vano l'impegno delle forze dell'ordine seppure impegnate al massimo delle risorse disponibili;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere specifiche misure su base locale, nonché declinare in forma chiara e non equivocabile i criteri di verifica delle disposizioni introdotte dalla legislazione d'emergenza richiamata in premessa, finalizzate a dissuadere i Cittadini dal tenere comportamenti incoerenti con le prescrizioni di carattere sanitario e non allineate alle misure straordinarie assunte su tutto il territorio nazionale per contenere con ogni mezzo la diffusione del virus;

PRESO ATTO in particolare del disposto dell'art. 3/II del Decreto Legge n. 19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente Sez. V del TAR Campania, depositato il 18 marzo u.s., che ha riconosciuto la fondatezza giuridica delle ordinanze in materia sanitaria che dispongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

VISTO c. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con particolare riferimento all'art. 50/V;

VISTA la Legge n. 241/1990 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

#### **ORDINA**

per le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate:

1) è interdetto l'accesso e la permanenza sugli arenili, ad esclusione:

1.a: dei titolari delle concessioni demaniali marittime e/o loro incaricati per lo svolgimento di lavorazioni consentite ai sensi della normativa vigente nell'ambito dell'area in concessione, e nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento alle regole anticontagio da SARS-CoV2.

2.a: delle persone residenti o dimoranti nel Comune intenzionate a svolgere in forma individuale attività sportiva da svolgersi in mare (nuoto, surf da onda, windsurf, canoa, ecc), limitatamente al tempo necessario ad approntare per l'uso l'attrezzatura; **resta esclusa ogni possibilità di permanenza sull'arenile oltre l'esecuzione di attività funzionali all'esercizio dell'attività sportiva da svolgersi in mare e per il tempo strettamente necessario.**

2) è fatto divieto di soffermarsi sull'arenile per finalità diverse da quelle elencate al punto 1), in via esemplificativa non è consentito sedersi per prendere il sole o discutere, esercitare attività sportiva sulla spiaggia (es. calcio, beach volley), passeggiare sull'arenile, pescare dalla riva del mare, ecc

3) fermo restando il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato 4 del D.P.C.M. 26 Aprile 2020, **di indossare mascherine protettive** per accedere ad esercizi commerciali, uffici pubblici, filiali di istituti di credito, uffici postali, mezzi del trasporto pubblico, nonché in tutte le circostanze ove, in luogo pubblico o aperto al pubblico, non sia possibile mantenere la distanza prescritta all'allegato 4, punto 4), (almeno un metro) del richiamato D.P.C.M. 26 Aprile 2020.

4) assumendo efficacia questo provvedimento, saranno disapplicate tutte le disposizioni a carattere locale già introdotte con precedenti ordinanze di pari oggetto (segnatamente n.ri 72, 86 e 88 del 2020).

**La presente ordinanza sarà efficace a partire da sabato 2 Maggio – ad esclusione del punto 2.a che sarà efficace da lunedì 4 Maggio - e fino al 17 Maggio 2020 compreso, salva possibilità di proroga.**

#### **INFORMA**

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza comporterà l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dall'art. 4 del

richiamato D.L. n. 19/2020

**MANDA**

copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura UTG Savona
- Regione Liguria
- Polizia Municipale Finale Ligure
- Sigg. Dirigenti del Comune di Finale Ligure
- Sig. Direttore Generale Finale Ambiente Spa
- Comando Stazione Carabinieri Finale Ligure
- Comando Teneza Guardia di Finanza Finale Ligure
- Vigili del Fuoco Finale Ligure

**INFORMA**

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso per via giurisdizionale davanti al TAR Liguria entro sessanta giorni dal termine di pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal termine di pubblicazione.

Finale Ligure, 29/04/2020

SINDACO  
Frascherelli Ugo / ArubaPEC S.p.A.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*